

---

Legge regionale 05 agosto 2011, n. 39

**Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).**

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 10.08.2011 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all' articolo 1 della l.r. 89/1998

Art. 2 - Inserimento dell' articolo 1 bis nella l.r. 89/1998

Art. 3 - Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 89/1998

Art. 4 - Modifiche all' articolo 3 della l.r. 89/1998

Art. 5 - Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 89/1998

Art. 6 - Modifiche all' articolo 4 della l.r. 89/1998

Art. 7 - Modifiche all' articolo 5 della l.r. 89/1998

Art. 8 - Modifiche all' articolo 7 della l.r. 89/1998

Art. 9 - Modifiche all' articolo 8 della l.r. 89/1998

Art. 10 - Inserimento dell' articolo 8 bis nella l.r. 89/1998

Art. 11 - Modifiche all' articolo 9 della l.r. 89/1998

Art. 12 - Inserimento dell' articolo 9 bis nella l.r. 89/1998

Art. 13 - Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 89/1998

Art. 14 - Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 89/1998

Art. 15 - Modifiche all' articolo 12 della l.r. 89/1998

Art. 16 - Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 89/1998

Art. 17 - Modifiche all' articolo 15 della l.r. 89/1998

Art. 18 - Inserimento dell' articolo 15 bis nella l.r. 89/1998

Art. 19 - Inserimento dell' articolo 16 bis nella l.r. 89/1998

Art. 20 - Modifiche all' articolo 17 della l.r. 89/1998

Art. 21 - Modifiche all' articolo 17 bis della l.r. 89/1998

Art. 22 - Inserimento dell' articolo 17 ter nella l.r. 89/1998

Art. 23 - Modifiche all' articolo 22 della l.r. 88/1998

Art. 24 - Disposizioni transitorie

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico) e relativi provvedimenti attuativi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione

---

territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2011;

Considerato quanto segue:

1. L'applicazione della l.r. 89/1998 ha consentito di raggiungere risultati apprezzabili per la gestione del rumore ambientale, ciononostante occorre introdurre alcune modifiche al fine di implementare gli strumenti di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento acustico e di migliorare l'efficacia di quelli già esistenti;

2. Occorre altresì adeguare la l.r. 89/1998 al mutato quadro normativo nazionale di riferimento, ed in particolare al d.lgs. 194/2005, nonché al nuovo Statuto, con particolare riferimento al riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale;

3. In coerenza con il sistema della programmazione regionale e del nuovo riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale, il Consiglio individua, nell'ambito del piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di settore, a cui la Giunta regionale dà attuazione, con proprie deliberazioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti volti ad incentivare gli interventi di risanamento acustico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

4. Al fine di garantire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio, la l. 447/1995 affida alle regioni la definizione di criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni comunali e provinciali che, data la loro natura tecnica, si ritiene di rinviare ad apposito regolamento di Giunta;

5. In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 194/2005 si confermano in capo alla Regione le funzioni concernenti la verifica delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, che devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, espressamente richiamate dalla legge regionale;

6. Per consentire una programmazione a livello regionale delle priorità di intervento di risanamento acustico, la Regione assume su di sé, relativamente alle sole infrastrutture stradali regionali, anche i compiti e le funzioni legate all'elaborazione delle mappature acustiche, dei piani di azione e dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995;

7. Con riferimento invece all'approvazione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture occorre ridefinire le competenze regionali a seguito dell'entrata in vigore della normativa attuativa della legge quadro nazionale, che ha riservato allo Stato la competenza sui piani relativi a infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionale, consentendo tuttavia alle regioni di approvare un diverso ordine di priorità degli interventi;

8. È istituito, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell'inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e dall'articolo 8 del d.lgs. 194/2005;

9. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e l'informazione dei cittadini, è istituito

l'elenco regionale dei tecnici competenti abilitati, a seguito dell'autorizzazione provinciale, allo svolgimento di attività di misurazione, verifica e controllo sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale;

10. Vengono disciplinate le procedure di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico (che i comuni sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale), attraverso il rinvio alle procedure di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica, anche al fine di assicurare la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli enti pubblici interessati, dando loro la possibilità di formulare osservazioni;

11. Relativamente al piano comunale di classificazione acustica, occorre prevedere che ciascun comune, dopo l'adozione e prima di procedere all'approvazione di tale strumento e delle relative varianti, provveda a trasmetterne copia ai comuni confinanti, al fine di garantire l'osservanza del divieto di contatto delle aree che presentano valori di qualità difformi da quelli stabiliti dalla normativa statale;

12. Data la natura trasversale di questa materia, è necessario garantire il coordinamento ed il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, oltre che con gli strumenti urbanistici comunali, anche con il piano urbano del traffico e più in generale con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto nonché con quella del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

13. Per assicurare una strategia integrata sulla gestione del rumore, occorre altresì prevedere che i comuni regolino gli aspetti relativi ai controlli sull'inquinamento acustico all'interno dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, in attuazione di quanto peraltro già previsto dall'articolo 6, comma 2, della l. 447/1995;

14. Al fine di garantire una documentata conoscenza dello stato acustico del proprio territorio, si prevede che i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti approvino una relazione biennale contenente una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, secondo peraltro quanto già previsto dall'articolo 7, comma 5, della l. 447/1995;

15. È necessario garantire che la classificazione acustica sia effettuata su tutto il territorio regionale, attribuendo nuovamente alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva nei confronti di quei pochi comuni che ancora non hanno approvato il piano comunale di classificazione acustica;

16. Analogamente a quanto già fatto in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di monitoraggio e controllo spettanti a comuni e province, attraverso l'istituzione in un apposito comitato composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;

17. È necessario aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, attualmente espressi in lire, tenendo altresì conto degli effetti dell'inflazione;

18. È infine opportuno integrare l'articolo 22 della l.r. 88/1998 ai fini di chiarezza normativa, viste le finalità dell'articolo stesso, inserendo tra le funzioni di competenza della Regione in materia di viabilità, gli adempimenti derivanti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico da effettuare con riferimento alle strade regionali;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Modifiche all' articolo 1 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

---

*Art. 2**Inserimento dell' articolo 1 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 3**Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 4**Modifiche all' articolo 3 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 5**Inserimento dell' articolo 3 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 6**Modifiche all' articolo 4 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 7**Modifiche all' articolo 5 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 8**Modifiche all' articolo 7 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 9**Modifiche all' articolo 8 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 10**Inserimento dell' articolo 8 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 11**Modifiche all' articolo 9 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 12**Inserimento dell' articolo 9 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 13**Sostituzione dell' articolo 10 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 14**Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 15**Modifiche all' articolo 12 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 16**Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 17**Modifiche all' articolo 15 della l.r. 89/1998*

---

omissis (1)

*Art. 18*  
*Inserimento dell' articolo 15 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 19*  
*Inserimento dell' articolo 16 bis nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 20*  
*Modifiche all' articolo 17 della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 21*  
*Modifiche all' articolo 17 bis della l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 22*  
*Inserimento dell' articolo 17 ter nella l.r. 89/1998*

omissis (1)

*Art. 23*  
*Modifiche all' articolo 22 della l.r. 88/1998*

omissis (2)

*Art. 24*  
*Disposizioni transitorie*

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, della l.r. 89/1998 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.

4. Per l'elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell'ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile "LaMMa" nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009 e dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile "LaMMa").

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8 bis della l.r. 89/1998.

6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.

---

**Note**

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 89.

2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88.